





## **MLPS**

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027
FESR/FSE+
Programmazione 2021-2027

NOTA METODOLOGICA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI SEMPLIFICAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE RIFERITE AI COSTI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E TIROCINI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI UNITÀ DI COSTO STANDARD E SOMME FORFETTARIE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060

SETTEMBRE 2024

# **SOMMARIO**

1.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.	INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO (OSC)	5
3.	DETERMINAZIONE DELLE OSC: UCS E SOMME FORFETTARIE	5
	i) Servizio di inserimento e tutoraggio (attività formativa/informativa) erogato dal Soggetto Ospitante	5
	ii) Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio erogato dal Soggetto Promotore accreditato	6
	iii) Attività di formazione in aula in favore dei destinatari finali	7
	iv) Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi	8
	v) Indennità di tirocinio da erogare in favore destinatari finali degli interventi	8
4.	PISTA DI CONTROLLO DELLE UCS E DELLA SOMMA FORFETTARIA	10
5.	MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE OSC	12

## 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Il Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1.12.2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) e ss.mm.ii. per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (decreto "Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (decreto "Semplificazioni bis");
- Comunicazione della Commissione "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)" Versione riveduta (2021/C 200/01) "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC): finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie [ai sensi degli articoli 67, 68, 68 bis e 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013] Edizione riveduta a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046";

- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) applicabile al periodo di programmazione 2021/2027 nelle more della pubblicazione del nuovo DPR;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017 ai sensi dell'Art. 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive";
- Deliberazione ANPAL del Commissario Straordinario 12 aprile 2023, n. 5 di approvazione delle tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 aggiornate alla rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. "Adeguamento degli importi", Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all'Allegato A e delle tabelle standard di costi unitari del Programma GOL, di cui all'Allegato B.

# 2. INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE OPZIONI SEMPLIFICATE DI COSTO (OSC)

La semplificazione dei costi rappresenta una strategia di efficientamento dell'intero processo di attuazione e gestione dei Fondi SIE volta a ridurre gli oneri amministrativi in capo ai beneficiari e allaAutorità dei Programmi, attraverso l'introduzione di un orientamento basato su output e risultati, senza che sia necessario tracciare ovvero verificare ogni euro di spesa rendicontato.

Già nel precedente periodo di programmazione 2014-2020, la Commissione Europea (CE) ha incentivato l'utilizzo di *opzioni semplificate di costo (OSC)* nei Programmi Operativi co-finanziati con i fondi SIE. Per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027, tra le aspettative della CE vi è un utilizzo sempre più diffuso delle misure di semplificazione da parte degli Stati Membri che dovranno prepararsi ad uno scenario di "nomore real costs" – post-2027.

Un utilizzo diffuso di costi standard si ritiene necessario per superare le complessità amministrative ed efficientare i processi di spesa, attraverso un orientamento basato su elementi di input (es. quantità) e output (es. attività svolte, obiettivi raggiunti).

A tal proposito, sulla base dell'esperienza maturata nel precedente periodo di programmazione 14-20 e in coerenza con gli orientamenti futuri dell'Unione, l'Autorità di Gestione - nell'ambito del *PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027* — ha previsto l'introduzione di modalità semplificate per la rendicontazione delle spese riferite *i)* Servizio di inserimento e tutoraggio (attività formativa/informativa) erogato dal Soggetto Ospitante il tirocinio; *ii)* Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio del tirocinio erogato dal Soggetto Promotore accreditato; *iii)* Attività di formazione in aula in favore dei destinatari finali; *iv)* Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi; *v)* Indennità di tirocinio da erogare in favore destinatari finali degli interventi, attraverso l'adozione di unità di costo standard (UCS) e somme forfettarie, ai sensi dell'art. 53, par. 1, lett. b) e c), del Reg. (UE) 1060/2021.

#### 3. DETERMINAZIONE DELLE OSC: UCS E SOMME FORFETTARIE

Nel presente paragrafo sono descritti i riferimenti normativi e il metodo attraverso cui sono state definite le OSC per ciascuna categoria di costo oggetto di semplificazione:

#### i) Servizio di inserimento e tutoraggio (attività formativa/informativa) erogato dal Soggetto Ospitante.

Si tratta di attività di tutoraggio svolta dal personale del Soggetto Ospitante e rivolta ai destinatari finali; pertanto, riguarda le ore dedicate all' inserimento del tirocinante, la promozione e lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi, predisposizione e aggiornamento della documentazione relativa al percorso di tirocinio.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'opzione semplificata di costo, si ritiene applicabile l'unità di costo standard (UCS) "off-the-shelf" calcolata direttamente dalla Commissione Europea e formalizzata attraverso l'emanazione del Regolamento Delegato 702/2021 (specificatamente indicata per l'operazione n. 20 presente nell'allegato IV "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari"), ai sensi dell'art. 53, par.3 lett. e) del Reg. (UE) 1060/2021: "tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi". In particolare, rispetto alle previsioni del suddetto Regolamento Delegato 702/2021, si ritiene che l'attività di inserimento e tutoraggio del Soggetto ospitante sia analoga alle attività di formazione individuale e individualizzata previste nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG 2014IT05M9OP001 e nell'ambito del PON "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" 2014IT05SFOP002; pertanto, si prende come riferimento l'importo unitario previsto dal tipo di operazione n. 20 di cui all'Allegato IV, al lordo dell'adeguamento 2023¹ ai sensi della Delibera ANPAL n. 5 del 12 Aprile 2023: tariffa oraria pari ad euro 45,00.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. "Adeguamento degli importi", Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all'Allegato A "Tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 – adeguamento 2023.

Il metodo di calcolo per la determinazione dell'importo rendicontabile attraverso l'utilizzo dell'UCS è il seguente:

# (UCS 45 €/ora di tutoraggio × n. di ore di tutoraggio nei tirocini × n. di partecipanti)

Come previsto dal Regolamento Delegato (UE) 702/2021, e coerentemente con quanto disposto dalle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, ogni tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente, pertanto, nella formula sopra menzionata il fattore "n. di partecipanti" non potrà essere maggiore di 3.

# ii) Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio erogato dal Soggetto Promotore accreditato

Si tratta di attività di elaborazione del progetto formativo individuale, coordinamento e programmazione del percorso di tirocinio, monitoraggio dell'andamento del tirocinio, validazione/certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante, svolta dal personale del Soggetto promotore accreditato in collaborazione con il Soggetto Ospitante.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'opzione semplificata di costo, si ritiene applicabile l'unità di costo standard (UCS) "off-the-shelf" calcolata direttamente dalla Commissione Europea e formalizzata attraverso l'emanazione del Regolamento Delegato 702/2021 (specificatamente indicata per l'operazione n. 5 presente nell'allegato IV "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari"), ai sensi dell'art. 53, par.3 lett. e) del Reg. (UE) 1060/2021: "tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi".

In particolare, rispetto alle previsioni del suddetto Regolamento Delegato 702/2021, si ritiene che l'attività di promozione, orientamento e monitoraggio del Soggetto Promotore sia analoga alle attività previste nell'ambito Misura 5 del programma operativo nazionale "*Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili²; pertanto, si prende come riferimento l'importo unitario previsto dal tipo di operazione n. 5 di cui all'Allegato IV al lordo dell'adeguamento 2023³ ai sensi della Delibera ANPAL n. 5 del 12 Aprile 2023: **Remunerazione a risultato**.

All'Ente Promotore sarà corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio secondo la tabella che segue:

	IN BASE AL PROFILING DELL'UTENTE E DELLE DIFFERENZE TERRITORIALI <sup>4</sup>			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
Remunerazione a risultato	225 €	337,50€	450 €	562,50€

Gli utenti saranno classificati secondo quattro categorie ("bassa", "media", "alta", "molto alta") sulla base delle seguenti variabili: i) età; ii) sesso; iii) istruzione, iv) stato occupazionale un anno prima; v) Regione e Provincia in cui è ubicato l'organismo competente che ha preso in carico il giovane; vi) conoscenze linguistiche (soltanto per gli stranieri che non hanno ottenuto il titolo di studio in Italia, per la valutazione delle quali sarà utilizzato il metodo già elaborato per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). In base alle variabili specificate per gli utenti, è calcolato un "coefficiente di svantaggio" con un valore compreso tra 0 e 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle della misura 5 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. "Adeguamento degli importi", Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all'Allegato A "Tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 – adeguamento 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La **profilazione**, elaborata dall'Anpal ai sensi dell'art.9 comma 1 del Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, si basa su un modello statistico-predittivo ed indica la distanza del soggetto dal mercato del lavoro, quindi la minore o maggiore occupabilità. L'indice di profilazione restituisce una informazione sulla probabilità di non essere occupati, con un valore compreso tra 0 e 1: più è vicino a zero, più la persona è facilmente occupabile; più è vicino a 1, più è difficilmente occupabile.

L'esito della profilazione assegnata dovrà essere riportato anche all'interno di ogni singolo PFI.

Si precisa che tale UCS potrà essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui il Soggetto promotore accreditato per l'attività di promozione dei tirocini non coincida con l'Ente (beneficiario del contributo pubblico) che ha la titolarità della funzione di presa in carico del destinatario finale (tirocinante).

## iii) Attività di formazione in aula in favore dei destinatari finali

Si tratta di percorsi di istruzione e formazione professionale erogati da agenzie formative, università e altri enti accreditati in favore dei destinatari finali degli Avvisi, allo scopo di consolidare le conoscenze di base e favorire il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nella società.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'opzione semplificata di costo, si ritengono applicabili le unità di costo standard (UCS) "off-the-shelf" calcolate direttamente dalla Commissione Europea e formalizzate attraverso l'emanazione del Regolamento Delegato 702/2021 (specificatamente indicate per l'operazione n.3 prevista nell'allegato IV "Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari"), ai sensi dell'art. 53, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) 1060/2021: "tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi".

In particolare, rispetto alle previsioni del suddetto Regolamento Delegato 702/2021, si ritiene che l'attività di formazione sia analoga alle attività previste nell'ambito delle Misure 2.A, 2.B, 4.A, 4.C e 7.1 del programma operativo nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" (2014IT05M9OP001) e operazioni simili<sup>5</sup> nell'ambito dei POR e PON FSE; pertanto, sono stati presi come riferimento gli importi unitari previsti dal tipo di operazione n. 3 di cui all'Allegato IV, al lordo dell'adeguamento 2023<sup>6</sup> ai sensi della Delibera ANPAL n. 5 del 12 Aprile 2023:

- a. Euro 164,53 ora/corso (corrispondente alla fascia A) per le ore di aula;
- b. Euro 131,63 ora/corso (corrispondente alla fascia B) per le ore di aula;
- c. Euro 82,27 ora/corso (corrispondente alla fascia C) per le ore di aula o di alternanza;
- d. Euro 0,90 ora/allievo per le ore effettive di partecipazione dell'allievo all'intero percorso.

La sovvenzione relativa al percorso è calcolata secondo la seguente formula:

- (UCS oraria "fascia A" × tot. ore corso svolte da docenti "fascia A") o
- (UCS oraria "fascia B" × tot. ore corso svolte da docenti "fascia B") o
- (UCS oraria "fascia C" × tot. ore corso svolte da docenti "fascia C") +
- (UCS ora/allievo × tot. allievi effettivi) × tot. ore effettiva presenza/allievo)

Per l'individuazione della fascia da applicare al personale docente si rimanda alla classificazione prevista al punto B.2 della Circolare 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento alla qualifica e al livello di seniority professionale:

- Fascia A: Funzionari dell'Amministrazione Pubblica, dirigenti d'azienda, esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza;
- **Fascia B**: Funzionari dell'Amministrazione Pubblica, ricercatori junior, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza;
- Fascia C: Assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore;

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le "operazioni simili" vanno intese come comprendenti le operazioni con attività simili a quelle delle misure 2A, 2B, 4A, 4C e 7.1 del PON IOG ma con gruppi di destinatari diversi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Rivalutazione monetaria ai sensi del punto 2. "Adeguamento degli importi", Allegato IV del Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, di cui all'Allegato A "Tabelle standard di costi unitari del PON IOG 2014 – 2020 – adeguamento 2023.

professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

## iv) Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi

Si tratta di corsi formativi che saranno tenuti da personale qualificato, da progettare specificatamente per i dipendenti pubblici, al fine di affrontare una vasta gamma di argomenti per rispondere ai fabbisogni nell'ambito dell'attuazione delle attività a valere sul PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

Ai fini della determinazione dell'importo dell'opzione semplificata di costo, si ritengono applicabili le unità di costo standard (UCS) "off-the-shelf" calcolate direttamente dalla Commissione Europea e formalizzate attraverso l'emanazione del Regolamento Delegato 702/2021 (specificatamente indicate per l'operazione n.4 prevista nell'allegato IX "Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari"), ai sensi dell'art. 53, par. 3, lett. e), del Reg. (UE) 1060/2021: "tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi".

In particolare, rispetto alle previsioni del suddetto Regolamento Delegato 702/2021, si ritiene che le attività di formazione attivabili in questa fattispecie nell'ambito del PN possano essere ricomprese in "Tutte le operazioni riguardanti l'erogazione di una formazione a persone occupate, ad eccezione dei tipi di operazioni per i quali sono state definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi"; pertanto, si prende come riferimento l'importo unitario – previsto dal tipo di operazione n. 4 di cui all'Allegato IX, tabella 3.2, colonna "3.2.5 Tariffa oraria per la formazione di persone occupate" – di euro 28,19.

Il metodo di calcolo per la determinazione dell'importo rendicontabile attraverso l'utilizzo dell'UCS è il seguente:

(UCS 28,19 €/ora di formazione × n. di ore di formazione × n. di partecipanti)

# v) Indennità di tirocinio da erogare in favore destinatari finali degli interventi

Si fa riferimento ai tirocini attivati dagli enti beneficiari degli Avvisi del PN e svolti dai destinatari finali e riguarda l'erogazione di una indennità ai tirocinanti.

Ai fini del calcolo della somma forfettaria per la quantificazione dell'indennità di tirocinio, tenuto conto della specificità territoriale e contrattuale, si ritiene necessario prendere a riferimento i valori stabiliti dalle singole Deliberazioni Regionali di attuazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in particolare sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017 ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini), applicando la previsione di cui all'art. 53, par.3, lett. d), del Reg. (UE) 1060/2021 in base alla quale: "Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti [...] conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni".

Nello specifico, al tirocinante sarà corrisposta l'indennità per la partecipazione al tirocinio per un importo lordo mensile corrispondente al valore minimo disposto nelle singole Delibere Regionali, applicabili al momento dello svolgimento del tirocinio e corrispondenti ai valori minimi vigenti nelle convenzioni sottoscritte con i tirocinanti.

A tal riguardo, ai fini della rendicontazione di tali spese riferite all'indennità di tirocinio erogata ai tirocinanti a valere sul PN, l'ente attivatore potrà utilizzare la somma forfettaria pari all'importo minimo lordo previsto dalle singole Delibere Regionali e ss.mm.ii., come di seguito riportato nella tabella 1:

Tabella 1 - Somme Forfettarie - Indennità di Tirocinio

Regioni	Somma forfettaria riconosciuta
Abruzzo	
Basilicata	
Calabria	
Campania	
Emilia-Romagna	
Friuli-Venezia Giulia	
Lazio	
Liguria	
Lombardia	Importo lordo moneilo minimo previete como
Marche	Importo lordo mensile minimo previsto come indennità obbligatoria per la partecipazione
Molise	al Tirocinio, come da ultima DGR pubblicata
Piemonte	sul BUR e vigente al momento della
Puglia	sottoscrizione delle Convenzioni di tirocinio
Sardegna	Sottoscrizione dene convenzioni di tii conno
Sicilia	
Toscana	
Umbria	
Val D'Aosta	
Veneto	
Provincia Autonoma Trento	
Provincia Autonoma Bolzano	

Tali somme approvate dalle singole Regioni con propria Delibera di Giunta, in conformità alle ultime linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari, adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ritenute congrue e ragionevoli riguardo alle tipologie di tirocinio previsto.

La somma forfettaria viene riconosciuta a consuntivo, in caso di effettiva realizzazione parziale o complessiva del tirocinio, più precisamente:

- 50% della quota lorda mensile a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 40% delle ore previste su base mensile;
- 100% della quota lorda mensile a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% delle ore previste su base mensile.

Fermo restando che il tirocinante dovrà ricevere un'indennità mensile pari a quanto previsto nel progetto formativo individuale, nel rispetto di quanto previsto dall' accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, il contributo pubblico riconosciuto rimane pari all'importo lordo mensile minimo previsto dalle singole DGR pubblicate sul BUR e vigente al momento della sottoscrizione della Convenzione di tirocinio; pertanto, in caso di corresponsione di un importo superiore, il Beneficiario si farà carico dell'eventuale quota differenziale erogata come indennità di tirocinio.

## 4. PISTA DI CONTROLLO DELLE UCS E DELLA SOMMA FORFETTARIA

L'adozione di opzioni semplificate di costo, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, spostando il focus dei controlli dagli aspetti quantitativi agli aspetti qualitativi del progetto. Infatti, non sarà necessario comprovare la spesa effettivamente sostenuta, ma sarà sufficiente dare prova del corretto svolgimento delle attività rendicontate nonché del raggiungimento dei risultati previsti dall'AdG/OI, secondo quanto sarà stabilito nella Convenzione di Sovvenzione e nei dispositivi di attuazione.

Si precisa che dovrà essere garantita una corretta archiviazione della documentazione giustificativa suddetta in vista delle previsioni dei regolamenti UE e del sistema di gestione e controllo del PN Inclusione e lotta alla povertà 21-27.

La documentazione giustificativa, in ogni caso, dovrà contenere solo i dati personali necessari al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati nel rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Qualora la documentazione giustificativa contenga dati personali o categorie particolari di dati personali ultronei rispetto a quanto richiesto dall'AdG/OI e previsto per le finalità di cui sopra, gli stessi dovranno essere oscurati prima dell'invio. A titolo meramente esemplificativo, i documenti da attenzionare sono il Timesheet, curriculum vitae o busta paga da cui si potrebbe avere evidenza dei giorni di malattia delle risorse umane impiegate, permessi visita medica, permessi ex legge 104/1992, trattenuta sindacale, pignoramento del quinto, stato di salute o orientamento sessuale, etc.

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione al raggiungimento del risultato relativo all'attività da realizzare per i singoli Avvisi/Convenzioni.

A tal proposito, si precisa che le verifiche richiedono l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare la realizzazione delle attività e/o il raggiungimento dei risultati dichiarati dai soggetti beneficiari.

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti sono oggetto di una sistematica azione di verifica e controllo da parte da parte dell'Unità operativa Controlli di I livello secondo la normativa UE, nazionale e regionale di riferimento per l'attuazione del **PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027**, sulla base degli elementi di seguito delineati:

Tipologia di attività/risultato	Principale documentazione da produrre in fase di rendicontazione dell'Azione
Verific	ca UCS
Realizzazione attività di inserimento e tutoraggio per i Tirocini da parte dei soggetti Ospitanti	<ul> <li>Convenzione di tirocinio e progetto formativo;</li> <li>Timesheet delle risorse umane impiegate;</li> <li>Consuntivo relativo all'attività di inserimento, con il riepilogo delle prestazioni erogate per singolo tirocinante.</li> </ul>
Realizzazione attività di promozione, orientamento e monitoraggio per i Tirocini da parte dei soggetti Promotori accreditati	<ul> <li>Convenzione di tirocinio e progetto formativo;</li> <li>Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di tirocinio;</li> <li>Tableau de bord per attività di orientamento;</li> <li>Attestazione finale tirocinio;</li> <li>Evidenza della profilazione.</li> </ul>
Realizzazione attività di formazione d'aula per i destinatari finali dei singoli Avvisi	<ul> <li>Contratto di servizio del docente;</li> <li>Calendario delle attività formative ed elenco dei partecipanti;</li> <li>Timesheet delle singole risorse impiegate nell'attività di formazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio;</li> <li>Registro didattico e/o Materiale didattico messo a disposizione dei discenti.</li> </ul>
Realizzazione attività di formazione d'aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi	

	Calendario delle attività formative ed elenco dei partecipanti;		
	■ Timesheet delle singole risorse impiegate nell'attività di		
	formazione;		
	■ Registro didattico e/o Materiale didattico messo a		
	disposizione dei discenti;		
	Ove previsto, Attestato di partecipazione.		
Verifica Somma Forfettaria			
ndennità di tirocinio su base mensile	Convenzione e Progetto formativo;		
	Copia conforme del registro presenze relativo al percorso di		
	tirocinio;		
	Riepilogo mensile delle ore di frequenza tirocinio dell'allievo,		
	timbrato e firmato del Legale Rappresentante.		

La presente "Nota" rappresenta un riferimento essenziale ai fini del rispetto della pista di controllo di cui all'art. 69, paragrafo 6, del Reg. (UE) 2021/1060.

L'AdG assicura che le piste di controllo delle operazioni tengano conto di quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, allegato XIII del Reg. (UE) 2021/1060. Secondo quanto stabilito dal citato articolo, viene considerata adeguata una pista di controllo che consente la riconciliazione tra gli importi aggregati certificati alla CE ed i dati dettagliati riguardanti gli output o i risultati e i documenti giustificativi conservati dall'OFC, dall'AdG, e dai beneficiari, compresi, se del caso, i documenti sul metodo di definizione delle tabelle standard dei costi unitari e delle somme forfettarie, relativamente alle operazioni cofinanziate nel quadro del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Pertanto, per le OSC, la pista di controllo tiene conto del fatto che:

- la modalità usata per determinare il valore delle OSC è formalmente documentata e conservata da parte dell'AdG;
- il documento che specifica le condizioni per il sostegno delle operazioni indicherà con chiarezza le OSC e le condizioni che autorizzano il rimborso;
- la realizzazione delle attività va provata con appositi documenti, definiti dall'AdG e comunicati a tutti i beneficiari dell'operazione.

In ultimo, l'AdG si attiene a quanto previsto dal RDC (Reg. sulle disposizioni comuni UE 2021/1060) in relazione al dettaglio dei dati che dovranno essere registrati nel sistema informativo, relativi alle spese inserite nella/e richiesta/e di pagamento del beneficiario nel caso di utilizzo di costi semplificati.

# 5. MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DELLE OSC

Le tariffe orarie (UCS) utilizzate per la rendicontazione delle spese riferite a *i*) Servizio di inserimento e tutoraggio (attività formativa/informativa) erogato dal Soggetto Ospitante; *ii*) Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio erogato dal Soggetto Promotore accreditato e *iii*) Attività di formazione in aula in favore dei destinatari finali potranno essere aggiornate sulla base di quanto previsto dall'allegato IV, par. 2, Reg. Delegato 702/2021: Adeguamento degli importi a) Per le tabelle standard di costi unitari da 1 a 9 e 19-20, gli importi possono essere adeguati qualora l'indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) mostri una rivalutazione monetaria pari o superiore al 5 %. In particolare, in un determinato anno y, si applica un adeguamento qualora in un periodo y + t la differenza tra i coefficienti di riferimento indicati dall'indice FOI per tali anni sia pari o superiore al 5 %. L'anno di riferimento applicato — in base al quale sono stati adeguati gli importi — è il 2014. Quando il tasso è pari o superiore al 5 %, ciascun costo unitario può essere adeguato di conseguenza.

La tariffa oraria (UCS) utilizzata per la rendicontazione delle spese riferite a *iv*) Attività di formazione in aula in favore degli operatori impegnati nell'erogazione dei servizi potranno essere aggiornate sulla base di quanto previsto dall'allegato IX, par. 2, Reg. Delegato 702/2021: Per il primo costo unitario di cui al punto 4 (tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate), l'importo può essere adeguato ogni anno in base ai dati più recenti dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA).

Le **somme forfettarie** utilizzate per la rendicontazione delle spese riferite alle indennità di tirocinio saranno soggette ad un meccanismo di revisione automatico in funzione degli aggiornamenti delle indennità di tirocinio adottate nelle singole DGR; pertanto, sarà cura del Beneficiario, in fase di rendicontazione, attenersi all'importo lordo mensile minimo previsto, come indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio, dall'ultima DGR pubblicata sul BUR e vigente al momento della sottoscrizione delle Convenzioni di tirocinio.